



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione del _____

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 -	Soggetto attivo	Pag. 3
Art. 3 -	Soggetti passivi	Pag. 3
Art. 4 -	Criteri di calcolo dell'addizionale	Pag. 4
Art. 5 -	Aliquote applicabili	Pag. 4
Art. 6 -	Modalità di versamento	Pag. 4
Art. 7 -	Esenzioni / Riduzioni	Pag. 5
Art. 8 -	Servizio e Funzionario responsabile	Pag. 5
Art. 9 -	Rinvio a disposizioni di legge	Pag. 5
Art. 10 -	Entrata in vigore	Pag. 5

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs 18 agosto 2000 n.ro 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 Legge 13 maggio 1999, n.ro 133 e dall'art. 6, comma 12, L 23 dicembre 1999, n.ro 488 e successivamente modificata dall'art 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito in legge 14/09/2011, n ro148 come modificato dal comma 16 dell'art 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Rivarolo Canavese, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n.ro 360 e s.m.i. .

Articolo 3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti in contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Rivarolo Canavese, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul **reddito delle persone fisiche, l'aliquota fissata dal Comune ed è dovuta se per lo stesso anno risulta** dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5

Aliquote applicabili

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali come stabilito dal comma 142 lettera a) dell'articolo unico della Legge 296/06
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente, così come stabilito dal comma 142 lettera c) punto 2 dell'articolo unico della Legge 296/06
3. La deliberazione di variazione della misura dell'aliquota ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito individuato con D.M 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Interno.
4. Al fine della determinazione dell'acconto, stabilito nella misura del 30% dell'addizionale, la pubblicazione dovrà avvenire non oltre il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento; in caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà, al fine della determinazione dell'acconto, l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Articolo 6

Modalità di versamento

1. L'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i., ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo dell'anno d'imposta.
2. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal mese successivo al periodo d'imposta.

Articolo 7
Esenzioni / Riduzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore a € 10.000,00.

Articolo 8
Servizio e Funzionario responsabile

1. Il servizio economico – finanziario è titolare della gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il responsabile del servizio è responsabile della gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., questi può nominare, con proprio atto, un dipendente del proprio servizio responsabile della gestione.

Articolo 9
Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e si applica dall'anno di imposta 2018